



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE V - S E R V I Z I L L . P P . E D U R B A N I S T I C A

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU SEDIMI STRADALI E AREE PUBBLICHE.



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE V - SERVIZI LL.PP. ED URBANISTICA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU SEDIMI STRADALI E AREE PUBBLICHE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data n.

Indice generale

Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione.....	2
Disposizioni di carattere generale.....	3
Disposizioni tecniche per le manomissioni.....	4
Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi e ripristini provvisori.....	5
Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi.....	6
Strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso.....	6
Strade con pavimentazioni in materiali lapidei.....	7
Marciapiedi e piste ciclabili.....	7
Aree verdi, aiuole, ecc.....	7
Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.....	8
Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune – Responsabilità.....	8
Collaudi – Accettazione.....	8
Cauzioni.....	9
Controlli – Sanzioni – Penali.....	9
Interventi relativi al servizio gas e ciclo integrato delle acque.....	10
Applicazione e regime transitorio.....	10

Articolo1 - Applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi, o da soggetti privati (d'ora in poi Soggetto autorizzato) sul suolo e nel sottosuolo di vie, strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali, aree verdi ed aiuole di proprietà comunale.
2. Le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali sono stabilite dal Decreto 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Gli enti operatori responsabili della posa in opera, gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali, sono soggetti al presente disciplinare per le parti non in contrasto con il predetto Decreto 1 ottobre 2013.

Articolo2 - Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione

1. Chiunque intenda eseguire lavori che interessino strade o aree di proprietà comunale, prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze) dovrà ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento del canone di

occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino.

2. La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno enti e società che gestiscono i servizi pubblici dovranno consegnare all'Ufficio tecnico del Comune di Fano i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la successiva autorizzazione allo scavo.

4. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.

5. I contenuti del sottosuolo contestualmente alla presentazione dell'istanza dovranno indicare il crono programma dei lavori.

6. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati (o D.L.) di dare comunicazione dell'inizio dei lavori *al Settore LL.PP.* mediante comunicazione in carta semplice conforme all'**allegato C)** (*modulo inizio lavoro*). *Fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prevista dalla legge.*

7. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea o altro scavo tradizionale avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

8. Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico comunale una istanza, completa di tutti i dati richiesti nell'allegato A)

9. Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Soggetti autorizzati del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento o interferenza o danno ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.

10. Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

11. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del Soggetto autorizzato secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli seguenti del presente regolamento.

12. Il Soggetto autorizzato sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune e il Soggetto autorizzato o da quanto previsto dalle leggi.

13. Per i guasti improvvisi o situazioni di giustificata emergenza si dovrà informare mediante comunicazione in carta semplice conforme all'allegato B) entro il primo giorno lavorativo successive all'inizio dell'intervento

Articolo3 - **Disposizioni di carattere generale**

1. I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con il Comune ed indicate nella Autorizzazione di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti provvedimenti legislativi.

2. Tali imprese dovranno applicare il CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione. Con l'inizio dei lavori il Soggetto autorizzato comunica i nomi degli appaltatori o subappaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e

subappaltatori.

3. Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Soggetto autorizzato idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i. riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione. Ciascuna Società/Ente o privato proponente, in quanto committente dei lavori, dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
4. I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino.
5. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori. Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.
6. L'occupazione del sottosuolo sarà consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 in data 29/03/2007, con modifica di adeguamento tariffe con delibera di Giunta Comunale n°77 del 20/03/2008.
7. Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Soggetti autorizzati che dovranno intervenire nel modo più sollecito.
8. A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.FF. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Soggetti autorizzati.
9. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
10. Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali o vie con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione potrà chiedere orari particolari d'intervento secondo le esigenze. Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione potrà essere richiesta anche nei giorni festivi.
11. Gli interventi per rotture e/o per emergenze sono sempre consentite, anche in ore notturne o in giorni festivi. Per i guasti improvvisi o situazioni di giustificata emergenza si dovrà informare mediante comunicazione in carta semplice conforme all'allegato B) entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'intervento

Articolo4 - **Disposizioni tecniche per le manomissioni**

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra indicato addebitando al Soggetto autorizzato l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;

- b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
 - c) nel caso di pavimentazioni lapidee gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e/o in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica. Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Soggetto autorizzato, presso il Deposito Municipale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Soggetto autorizzato. Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Soggetto autorizzato sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura;
 - d) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberi, siepi e aree verdi dovranno essere puntualmente rispettate le prescrizioni indicate nella Autorizzazione;
 - e) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del Suolo, il Soggetto autorizzato dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dall'Ufficio tecnico comunale situazioni particolari in deroga;
 - f) la quota superiore di eventuali solette di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune;
 - g) le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare dovranno essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;
 - h) il Comune si riserva il diritto di chiedere ai soggetti autorizzati tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);
 - i) salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti dovranno essere collocati in modo tale da garantire un estradosso minimo di cm 100 al disotto del piano calpestabile. In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

Articolo 5 - **Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi e ripristini provvisori**

1. La colmataura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Soggetto autorizzato secondo le prescrizioni tecniche dei commi seguenti.
2. Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Soggetto autorizzato, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale), o frantumato proveniente da impianti autorizzati di nuovo apporto. Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati con l'Ufficio tecnico comunale. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo

da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica.

3. E' in facoltà del Comune richiedere e/o del Soggetto autorizzato proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune medesimo.
4. Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dal Comune prima dell'esecuzione dei lavori. Il Soggetto autorizzato dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
5. Negli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso, la copertura provvisoria ("ripristino provvisorio") dovrà avvenire mediante conglomerato bituminoso "binder" per uno spessore di cm 14, da eseguirsi con particolare attenzione alle "attaccature", che dovranno essere preventivamente spruzzate con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica, successiva rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori o piastre vibranti, compreso il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata. Eventuali interventi intermedi ("ricariche") dovranno essere effettuati con estrema urgenza e comunque entro 3 gg lavorativi dalla segnalazione del Comune, ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione.

Articolo6 - **Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi**

1. I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dei soggetti autorizzati, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione.
2. Strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso.
 - 1) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo (non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla medesima data, salva diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico), dovrà essere eseguito in stagione opportuna, il ripristino definitivo dello scavo con le seguenti modalità, riportate schematicamente:
 - a) Scavi trasversali ortogonali all'asse stradale: il ripristino definitivo deve essere eseguito sulla superficie dello scavo maggiorato in larghezza di m. 1,00 su ciascun lato; deve coprire sempre tutta la larghezza delle corsie interessate dalla manomissione; nel caso di strada inferiore a 6 metri il ripristino deve interessare tutta la larghezza della carreggiata. Nel caso eccezionale di scavi obliqui vale il principio che la superficie ripristinata deve avere sempre linee parallele e perpendicolari all'asse stradale.
 - b) Scavi longitudinali all'asse stradale: il ripristino definitivo deve interessare sempre tutta la larghezza delle corsie interessate dallo scavo.
 - c) Scavi obliqui rispetto all'asse stradale: il ripristino deve avere una forma rettangolare che contenga lo scavo per la larghezza della carreggiata o corsia in cui si trova e maggiorato in lunghezza di m. 1,00 per parte. Qualora lo scavo fosse a cavallo delle due corsie il ripristino dovrà avere forma rettangolare e si dovrà estendere 1,00 m oltre i vertici dello scavo.
 - 2) Il ripristino definitivo dovrà essere realizzato secondo le seguenti fasi:
 - a) Fresatura per cm 4 dal piano stradale;
 - b) Pulizia della superficie fresata con macchina spazzatrice;
 - c) Spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa comprese le superfici verticali di taglio;

d) Stesa del conglomerato di usura per cm 4. Il tappeto dovrà essere steso mediante macchina finitrice e costipato a mezzo rullo e dovrà allinearsi perfettamente con la pavimentazione esistente e non dovrà sovrapporsi alla stessa. Nella realizzazione dei giunti dovrà essere posta particolare cura.

3) L'Amministrazione Comunale, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento, in particolare di mezzi pesanti, o su altre tipologie di strade, al fine di ridurre i disagi dei cittadini, potrà imporre al Soggetto autorizzato, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di concentrare le sopraccitate fasi di intervento in un'unica soluzione, procedendo subito al ripristino definitivo. In tale caso il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del Soggetto autorizzato l'onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero cedimenti.

3. Strade con pavimentazioni in materiali lapidei

1) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto; per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di soффondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula: $LR = (PS + LS) \times 1,20$ dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.

4. Marciapiedi e piste ciclabili

1) Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali cementizi o lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto; per il soффondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.

2) Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.

3) Per i marciapiedi sistemati in asfalto dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso.

4) Nel caso di lavori da effettuarsi su piste ciclabili il ripristino definitivo dovrà interessare l'intera larghezza della pista.

5. Aree verdi, aiuole, ecc.

1) Dovrà essere prestata la massima cura per evitare il danneggiamento delle piante presenti e del loro apparato radicale, una volta terminati i lavori le aree saranno ripristinate assicurando che vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc., gli scavi dovranno essere riempiti con terreno agrario, così da permettere l'assestamento ed il livellamento con il terreno circostante.

2) Nel caso di lavori da effettuarsi in attraversamento di aree a verde o aiuole o in prossimità di alberi ed arbusti dovrà essere previsto il ripristino dei prati e la sostituzione delle essenze estirpate secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.

Articolo7 - **Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini**

1. I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
2. Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le prescrizioni UNI.
3. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare.
4. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

Articolo8 - **Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune – Responsabilità**

1. L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, la Società/Ente o Soggetto privato che ha effettuato l'intervento.
2. Dalla data di consegna, i sedimi sono in carico al Soggetto autorizzato e rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 9. Durante questo periodo i sedimi stradali e le aree oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai soggetti autorizzati in quanto committenti dei lavori.
3. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto l'Ufficio tecnico comunale. Il Soggetto autorizzato dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte. In ogni caso il Soggetto autorizzato dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile. Qualora venissero denunciate, anche dopo parecchio tempo, infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Soggetto autorizzato titolare della manomissione.
4. Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008) sia delle leggi che regolano la realizzazione dell'opera, tali responsabilità, civili e penali ricadono esclusivamente sul Soggetto autorizzato.
5. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e dell'esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Soggetto autorizzato, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Articolo9 - **Collaudi – Accettazione**

1. I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal Soggetto autorizzato. La loro regolare esecuzione/collaudato dovrà essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi al Comune.
2. Il Comune prima di prendere in carico i sedimi potrà comunque richiedere al Soggetto autorizzato prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei

particolari casi che riterrà opportuno.

3. I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi sei dall'ultimazione dei lavori.

Articolo10 - **Cauzioni**

1. Al fine di salvaguardare e garantire la realizzazione dei ripristini stradali effettuati dal Soggetto autorizzato, si richiede per ogni istanza un versamento cauzionale pari ad euro 15,00 (quindici/00) per ogni metro lineare di intervento con un minimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00), il Comune si riserva il diritto di chiedere ai soggetti autorizzati importi cauzionali, diversi da quelli summenzionati, proporzionali all'entità e alla tecnologia utilizzata per la realizzazione dell'intervento richiesto.
2. La cauzione potrà essere versata in contanti presso la tesoreria comunale, o con l'emissione di polizza fidejussoria con le caratteristiche di cui all'art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, a prima presentazione.
3. La durata della cauzione è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di presentazione del collaudo firmato da un tecnico abilitato.
4. La cauzione verrà incamerata dal Comune nel caso in cui durante il periodo di intercorso dal collaudo dei lavori autorizzati, e lo scadere di mesi 24 (ventiquattro), si verificassero danni, cedimenti, scollamenti e sgranature dei manti bituminosi ai ripristini effettuati causati da una realizzazione non a regola d'arte dell'intervento di ripristino.
5. La cauzione verrà restituita dopo il periodo intercorso, a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali.
6. Per quanto riguarda gli enti e le società che gestiscono i servizi pubblici, gli stessi dovranno prestare una cauzione fissa di € 40.000,00 che dovrà essere costantemente mantenuta vigente, senza soluzione di continuità, e che dovrà essere reintegrata fino all'importo originario ogni qualvolta l'Amministrazione abbia escusso parzialmente la cauzione a copertura di eventuali interventi non eseguiti regolarmente. Qualora gli interventi da realizzare interessino un vasto comprensorio, i competenti uffici potranno, motivatamente, richiedere anche un importo maggiore della cauzione.

Articolo11 - **Controlli – Sanzioni – Penali**

1. Il Comune attraverso personale all'uopo incaricato verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal Soggetto autorizzato o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.
2. In caso di esecuzione di lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, totalmente o parzialmente difformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'Amministrazione comunale, ingiungerà per iscritto al Soggetto autorizzato, entro un termine perentorio compatibile con le sue esigenze, l'esecuzione dei lavori medesimi a regola d'arte.
3. Qualora il Soggetto autorizzato non ottemperi alla richiesta entro il termine stabilito di cui al precedente comma 2 si procederà ad incamerare dalla cauzione la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento ordinato eseguito a perfetta regola d'arte.
4. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito di sospensione o revoca dell'autorizzazione, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Soggetto autorizzato oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.
5. L'applicazione della penale non solleva in alcun modo il Soggetto autorizzato dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza durante l'esecuzione dei lavori.
6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis e dalla Legge 24 novembre 1981 n°

689.

7. Ai trasgressori è fatto altresì obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi precedente alla modifica che ha determinato la contestazione ai suddetti divieti; qualora i medesimi non provvedano entro il termine fissato nel verbale di contestazione, concordato, se necessario, con l'Ufficio Tecnico competente, verrà applicata una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per l'inottemperanza.

Articolo12 - **Interventi relativi al servizio gas e ciclo integrato delle acque**

1. I gestori del servizio gas e ciclo integrato delle acque provvederanno ad inoltrare la relativa documentazione al Comune di Fano come di seguito indicato per gli interventi ordinari e straordinari avendo cura di dettagliare le specifiche tecniche ed operative unitamente al regime da applicare alla viabilità. I gestori si conformeranno alle disposizioni impartite dal presente articolo:
 - a) gli interventi ordinari, che comportano moderato impatto sulla viabilità e breve durata -non oltre le 48 ore, saranno preventivamente comunicati in regime di silenzio-assenso dal soggetto gestore agli uffici comunali competenti in materia di polizia municipale, viabilità e traffico e manutenzione strade entro 48 ore dall'intervento previsto.
 - b) gli interventi straordinari, che riguardano il permesso di scavo relativo alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico anche con servitù ipogee, saranno preventivamente comunicati in regime di silenzio-assenso dal soggetto gestore agli uffici comunali competenti in materia di polizia municipale, viabilità e traffico e manutenzione strade entro 15 giorni dall'intervento previsto.
2. Nei casi di somma urgenza vale quanto previsto all'art. 3 comma 11.
3. Per le specifiche tecniche, le modalità di ripristino, le relative comunicazioni ed il collaudo si applica quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo13 - **Applicazione e regime transitorio**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare.
2. In prima applicazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e società che gestiscono i servizi pubblici dovranno consegnare all'Ufficio tecnico del Comune di Fano i programmi annuali di intervento, che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la successiva autorizzazione allo scavo.